ANNULLAMENTO VERBALE IN AUTOTUTELA PER ESTRANEITA' ALLA VIOLAZIONE

Nel caso in cui sia stato notificato un verbale d'infrazione al Codice della Strada errato o illegittimo, è possibile proporre l'istanza di annullamento in autotutela con cui si chiede all'organo accertatore, che ha emanato l'atto, di riesaminarlo per l'eventuale revoca o annullamento.

Tale istanza deve essere presentata entro 5 giorni decorrenti dalla notifica del verbale, allegando documentazione giustificativa.

In quali casi è possibile chiedere l'annullamento in autotutela del verbale

Per le multe stradali il fondamento giuridico dell'istituto dell'autotutela è rappresentato dal'art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. che prevede l'annullamento in autotutela nei seguenti casi:

- di errore di trascrizione del numero di targa;
- errore dovuto alle informazioni non corrette provenienti dai pubblici registri;
- in tutti gli altri casi di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione

Le Amministrazioni hanno tuttavia esteso la possibilità di chiedere l'annullamento in autotutela a una serie di altri casi, anche in forza della legge n. 15/2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina "generale" dell'annullamento d'ufficio previsto per i provvedimenti illegittimi dall'articolo 21- nonies legge n. 241/1990.

Peraltro, bisogna considerare che, se il funzionario della pubblica amministrazione si accorge di un vizio evidente del verbale, non dovrebbe procedere senza tenere conto della richiesta di annullamento in autotutela avanzata dal cittadino poiché, in tal caso, l'amministrazione rischierebbe oltretutto di sopportare spese processuali spesso superiori all'importo della multa.

In generale è possibile ricorrere all'annullamento in autotutela nei seguenti casi:

- multa già pagata
- errata trascrizione del numero di targa
- errata rilevazione dei dati provenienti dai pubblici registri
- veicolo oggetto di furto
- decesso del proprietario del veicolo o del trasgressore
- cessione del veicolo in data antecedente l'accertamento della violazione
- conducente sprovvisto del certificato di assicurazione obbligatoria in caso di dimostrazione della sussistenza di copertura assicurativa
- accertamenti d'infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione

Chi può presentare l'istanza

La richiesta di annullamento di verbale in autotutela può essere presentata dal soggetto a cui è stato notificato. A chi deve essere presentata

L'interessato deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale che ha emesso l'atto illegittimo o viziato.

Come deve essere presentata

La richiesta, unitamente agli allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:

- di persona presso lo sportello del Comando di Polizia Locale sito in Via Leonida Montanari 2, nei seguenti orari: il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: *polizia.municipale@pec-comune.roccadipapa.it*
- oppure tramite email all'indirizzo: *e_cofani@comune.roccadipapa.rm.it*.

Si informano gli utenti che tutte le istanze da inoltrare al Comando di Polizia Locale devono essere obbligatoriamente inoltrate agli indirizzi di cui sopra, altrimenti non verranno evase.

E' molto importante ricordare che l'istanza in autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso presso il Giudice di Pace (30 giorni) o il Prefetto (60 giorni), ne' i termini di pagamento.

Riferimenti normativi:

art. 386/3 Reg. C.d.S
art.21 nonies legge 7 agosto 1990, n.241
art.1,comma 136 legge 311/2004
circolare del Ministero dell'Interno n° 66 del 17/7/1995 protocollo n° M/2413;
nota del Ministero dell'Interno n° M/2413-11 del 10/3/1999;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/10/05